REGOLAMENTO (CEE) N. 1286/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 16 (numero d'ordine 40.0160), ai pantaloni, calzoncini e short a maglia, della categoria di prodotti n. 28 (numero d'ordine 40.0280), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3783/87, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio (2), di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che, per i vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 16 (numero d'ordine 40.0160), i pantaloni, calzoncini e short a maglia, della categoria di prodotti n. 28 (numero d'ordine 40.0280), il massimale è fissato a 51 000 e 62 000 pezzi ; che alla data del 1° maggio 1988 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 15 maggio 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailanda :

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione
40.0160	16 (1 000 pezzi)	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 90 6203 23 90 6203 29 19	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
40.0280	28 (1 000 pezzi)	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short, (diversi da quelli da bagno) a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

(1) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.
(2) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente